



**ORDINANZA SINDACALE**

n.° <b>0000118</b> / del 10/12/2020	<b>SETTORE Opere per il Territorio e l'Ambiente</b>	<b>Allegati n. 0</b>	<b>Pagine totali n. 8</b>	<b>Pagina 1 di 8</b>
<b>Responsabile procedimento:</b> Ernesto D'Aquino				
<b>Autore:</b>	Pelucchi Laura - Ufficio Viabilità e Mobilità - 02 91004.373 - <a href="mailto:viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it">viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it</a>			
(Classificazione: lit.6 cl.7 fascicolo 1 anno 2020)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.				

**Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ (PRIA) E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL BACINO PADANO. DISPOSIZIONI PER LA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI – ANNO 2021.**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- la direttiva U.E. 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri di valutare la qualità dell'aria e di adottare misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- il D.Lgs. 155 del 13/08/2010 di recepimento della Direttiva di cui al punto precedente, attribuisce alle Regioni la funzione di individuare valori limite e livelli critici, nonché azioni per il loro contenimento;
- in attuazione dei suddetti provvedimenti, Regione Lombardia ha approvato la legge n. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e successive D.G.R. n. 7635 dell'11/07/2008, n. 9958 del 29/07/2009 e n. 2578 del 31/10/2014 riguardanti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- con D.G.R. n. 593 del 11/09/2013 Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), quale nuovo strumento di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria, mirato a prevenire l'inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute e dell'ambiente;
- con D.G.R. n. 6438 del 03/04/2017 Regione Lombardia ha dato avvio all'aggiornamento del PRIA definendo, in particolare i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche;
- il 25/07/2017 è stato sottoscritto l'accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria – accordo di Programma del Bacino Padano – predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, che prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno da parte delle regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza;
- in attuazione dell'Accordo di Programma di Bacino Padano, la D.G.R. n. 3606 del 28/09/2020 che modifica e sostituisce l'allegato 2 alla D.G.R. 7095 del 18/09/2017, come integrato dalla D.G.R. n. 712 del 30/10/2018, stabilisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo

\*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

degli inquinanti, finalizzati all'adozione coordinata e congiunta di idonee misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria;

Considerato che:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 2 Agosto 2018 recepisce ed integra le disposizioni statuite con d.G.R n. 7095 del 18 settembre 2017 e dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 relative al Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia, stabilendo che, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni del PM10 (Acronimo di "Particulate Matter, ossia le polveri sottili dal diametro uguale o inferiore a 10 µm), si attuano misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria, previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle fasce 1 e 2 come definite dalla D.G.R. n. 2578/2014, dei quali il Comune di Paderno Dugnano fa parte;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2055 del 31 Luglio 2019, recependo le disposizioni delle DDGR 7635/08, 9958/09, dell'Allegato 1 alla DGR 2578/14, dell'Allegato 2 alla DGR 449/2018, dispone dal 1 ottobre 2019 l'estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla fascia 1, dei quali il Comune di Paderno Dugnano fa parte, e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla fascia 2 come definite dalla DGR n. 2578/14, e la deroga chilometrica per i veicoli aderenti al progetto MoVe-In, nelle modalità specificate nel relativo Allegato 2;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, che modifica e sostituisce l'allegato 2 alla D.G.R. 7095 del 18/09/2017, come integrato dalla D.G.R. n. 712 del 30/10/2018, dispone l'estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno nei comuni ricadenti in fascia 2 a partire dall'11/01/2021, nonché la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale nei comuni ricadenti in fascia 1, dei quali il Comune di Paderno Dugnano fa parte, e nei 5 comuni con più di 30.000 abitanti di fascia 2 e dei veicoli Euro 1 benzina a tutto l'anno nei comuni di fascia 1 e 2 a partire dall'11/01/2021;
- il servizio MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti) promosso da Regione Lombardia con la sopra citata DGR 2055/2019 ed attivo dal 1 ottobre 2019, prevede la possibilità di monitorare le percorrenze dei veicoli inquinanti tramite l'installazione a bordo di un dispositivo (c.d. "scatola nera") in grado di fornire a Regione Lombardia i dati di percorrenza reali, al fine di introdurre nuove modalità di controllo per limitare le effettive emissioni prodotte dai veicoli stessi;
- le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020 che individuano le soglie chilometriche assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato, nonché estendono le limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In, modificando e sostituendo l'Allegato 3 della D.G.R. 2055/2019;
- il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile del Comune di Paderno Dugnano ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- in data 01/10/19 è stata emessa ordinanza sindacale n. 142 avente ad oggetto "Aggiornamento delle misure preventive per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli interventi per la qualità (PRIA) di cui all'ordinanza sindacale n. 130 del 01/10/2018 – nuove disposizioni nel territorio comunale (di fascia 1 e sopra 30.000 abitanti) per la limitazione alla circolazione; ed alla combustione di residui vegetali, in attuazione della DGRL n. 2055 del 31 luglio 2019", che s'intende integrata dal presente atto;
- in un'ottica di semplificazione e conoscibilità dei provvedimenti è opportuno dare attuazione e coordinare in un'unica ordinanza tutte le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico che il Comune di Paderno Dugnano attua.

Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30/04/2016 n. 285 che conferisce ai comuni la facoltà di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per motivate esigenze di inquinamento ambientale.

Vista la L.R. 11/12/2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

Viste le delibere di Giunta Regionale n. 7635 dell'11/07/2008, n. 9958 del 29/07/2009 e 2578 del 31/10/2014.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 7095 del 18/09/2017.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 449 del 02/08/2018.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 31/07/2019.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L..

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

## ORDINA

**In tutto il territorio del Comune di Paderno Dugnano, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio fino a nuove disposizioni regionali:**

LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 24/06 ED ANNESSE DD.G.R. 7635/08, 9958/09, 2578/14, 449/18, 2055/2019, 3606/2020 AVENTI EFFICACIA DAL 11/01/2021:

### **A) MISURE STRUTTURALI PERMANENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE, CON EFFICACIA DAL 11/01/2021:**

**A1) Autoveicoli** (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano **dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 19.30**, esclusi giorni festivi infrasettimanali, **dal 1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti veicoli:

- autoveicoli non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (veicoli detti "**Euro 0 benzina o diesel**");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (veicoli detti "**Euro 1 benzina o diesel**")
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (veicoli detti "**Euro 2 diesel**");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (veicoli detti "**Euro 3 diesel**");

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1°ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif.98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif.98/69/CE B, 2001/1 CE rif.98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con dispositivo anti-particolato) e alimentati a gasolio (veicoli detti **Euro 4 diesel**);

**A2) il divieto di circolazione dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da lunedì alla domenica, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in tutta la regione, per i seguenti veicoli:**

- autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel;
- motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;

**A3) il divieto di circolazione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 19.30, esclusi giorni festivi infrasettimanali, per i seguenti veicoli:**

- i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1;

**A4) lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.**

**A5) il servizio MoVe-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti)**, entrato in vigore a partire dal 01/10/19, prevede per gli aderenti secondo le modalità richiamate negli Allegati 2 e 3 della DGR 3606/2020, l'individuazione delle soglie di chilometri-bonus assegnabili con il servizio MoVe-In e degli eco-bonus chilometrici relativi al parametro di eco-guida a far data dall'11/01/2021 e le disposizioni inerenti ai veicoli Euro 1 benzina ed Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In.

## ESCLUDE

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. n. 24/2006 dalle limitazioni alla circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo\* - solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas - alimentato a gas naturale o gpl per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci\*\* sistemi di abbattimento delle polveri sottili come previsto dalla vigente normativa, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro0 o pre Euro1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

\* Solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas;

\*\* Nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km (campo V.5 carta circolazione).

## DEROGA

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/2006, i seguenti veicoli:

- veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste negli Allegati 2 e 3 della DGR 3606/2020;
- autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc), in grado di esibire relativa certificazione medica;
- autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esecuzioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti previste ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/1992;

I Comuni **non possono concedere deroghe speciali e personali** al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE – ATTUAZIONE DD.G.R. 7635/08, 9958/09, 2578/14, 449/18 E 2055/2019, 3606/2020:

### **B) MISURE TEMPORANEE DI PRIMO LIVELLO - in caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 mg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, per 4 giorni consecutivi:**

#### **B1) CIRCOLAZIONE STRADALE**

- divieto di circolazione per le **autovetture** diesel di classe emissiva fino ad Euro 4 compresa (anche se dotati di FAP) nelle giornate di sabato e festivi dalle ore dalle 08.30 alle 18.30;
- divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

#### **B2) ANTINQUAMENTO IN AMBITO CIVILE**

- divieto di nuova installazione di generatori di calore domestici alimentati da biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. n. 186 del 07/11/2017.
- divieto di utilizzo dei generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 3 STELLE compresa;
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, e simili) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182 comma 6 bis, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione ed interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel bollettino nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archivio-bollettino-nitrati>)

- il potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami;

**C) MISURE OMOGENEE E TEMPORANEE DI SECONDO LIVELLO – aggiuntive rispetto a quelle di primo livello - In caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 mg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, per 10 giorni consecutivi:**

**C1) CIRCOLAZIONE STRADALE**

- estensione delle limitazioni per **tutti i veicoli** di classe emissiva fino ad Euro 4 compreso (anche se dotati di FAP) nelle giornate di sabato e festivi dalle ore dalle 08.30 alle 18.30;
- divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

**C2) ANTINQUAMENTO IN AMBITO CIVILE**

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM. 186/2017;

In riferimento alle misure **B.1** e **C.1**, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, **sono esclusi** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) –fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;-autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

In caso di attivazione delle misure B.1 e C.1 **non si applica l'esclusione** per i veicoli alimentati a gasolio e dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, prevista per le limitazioni permanenti di cui all'allegato 1 della D.g.r. n° 3606/2020, in ragione della necessità di ridurre le emissioni non solo di polveri primarie ma anche di ossidi diazoto che concorrono alla formazione di particolato secondario che, in particolare, caratterizza gli episodi acuti di inquinamento atmosferico;

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella D.G.R. 3102 del 5 maggio 2020 e nell'allegato 3 del presente provvedimento;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

In relazione ai punti A1), A2), A3), B1), e C1), il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio del Comune di Paderno Dugnano, con l'esclusione del tratto autostradale A52 tangenziale Nord, della SP46 Rho-Monza, della SP ex SS35 dei Giovi MI-Meda, dell'asse stradale della Comasina (Castelletto-Reali-SS 35 dei Giovi), dell'asse stradale Da Vinci-Repubblica-Santi, di via Erba.

## INFORMA

- Le misure temporanee di 1° livello si attivano dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- Le misure temporanee di 2° livello si attivano dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.
- Il rientro da un livello di criticità avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:
  - si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup>;
  - la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il rientro dal livello di criticità ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo

**DEMANDA**

alla Polizia Locale i controlli negli ambiti di competenza in merito alle disposizioni del presente provvedimento, nonché quelle relative alla normativa regionale e statale in ordine al contrasto all'inquinamento atmosferico.

**AVVERTE**

Che per l'inosservanza:

- delle disposizioni di cui ai punti A1), A2), A3), A4), giusto il disposto con le D.G.R. 449 del 02/08/2018 e 3606 del 28/09/2020, si applica l'art 27 comma 11 della Legge Regionale n. 24/2006 che prevede una sanzione pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00;
- delle disposizioni di cui ai punti B1) e C1), in base all'art. 7 comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 "Codice della Strada" è prevista una sanzione amministrativa da € 164,00 a € 663,00 che, se estinta entro il quinto giorno successivo alla contestazione/notifica è pari a € 114,80, dal sesto giorno al sessantesimo giorno dalla contestazione/notifica è pari a € 164,00 (non sono previste sanzioni accessorie o decurtazione punti patente). Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, oltre alla sanzione pecuniaria per la quale non sarà più possibile la riduzione del 30%, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. In base al comma 3 dell'art. 195 del Codice della Strada, il valore della sanzione potrà subire un aggiornamento che verrà reso noto mediante apposito Decreto Interministeriale Giustizia, Economia e Finanze e Infrastrutture e Trasporti;
- delle disposizioni di cui ai punti B2) e C2), in base al combinato disposto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 TUEL e il vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative (deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/03/2003) è prevista una sanzione da € 25,00 a € 500,00 che, se estinta entro sessanta giorni dalla contestazione/notifica, è pari a € 50,00 (ciò in applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981);
- delle disposizioni regionali si applicano le sanzioni previste all'art. 27 della L.R. n. 24 del 2006.

Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza che rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni regionali, come previsto dalla D.G.R. 3606 del 28/09/2020;

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R Lombardia entro 60 giorni in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

**DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line.

Di trasmettere copia dell'ordinanza: all'U.R.P., al Comando Polizia Locale, al personale dell'ufficio Viabilità e Mobilità e dell'ufficio Ambiente.

Di dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito del Comune.

Paderno Dugnano 10/12/2020



IL SINDACO  
Ezio Casati